



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

CAPITOLATO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEI POSTI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 13.05.2015 AL 12.05.2023

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Il Comune di Collio con sede in Collio P.zza Zanardelli 24 – 25060 Collio V.T. (BS) tel. 030.9225052 Fax. 030.9280791, - intende concedere in locazione mediante procedura aperta con pubblicazione del bando I posti caccia di proprietà comunale alle condizioni contemplate nel presente capitolato per un periodo di 9 anni decorrenti dal 13.05.2015 al 12.05.2023.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Requisiti di ammissione: possono partecipare alla gara tutti I cittadini italiani e residenti nell'Unione Europea. In caso di mancata aggiudicazione dei posti caccia, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di collocare il posto caccia anche mediante trattativa diretta con gli interessati.

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante Asta Pubblica con il metodo del pubblico banditore col sistema del massimo rialzo sul prezzo a base d'asta dell'immobile.

Al bando di asta pubblica verrà assicurata idonea trasparenza e pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

Ogni capanno sarà oggetto di singola gara.

Non saranno ammesse offerte pari o inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione potrà essere conseguita per un solo posto caccia.

L'aggiudicatario del posto caccia dovrà depositare l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso. Diversamente l'assegnazione del capanno verrà revocata e il capanno collocato in altro modo.

ART. 4 – MANCATA AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, in caso di mancata aggiudicazione, di concedere I posti caccia a trattativa privata.

La stessa procedura verrà effettuata in caso di posti caccia resisi disponibili nel periodo di vigenza del contratto di locazione.

ART. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA DEI CAPANNI

- 1) L'importo a base d'asta del canone di locazione annuo dei capanni di caccia è determinato nella misura indicata a lato di ogni posto caccia ed è stato stabilito facendo riferimento ad un capanno di metri 2 per due a €.17,66 al mq., con riserva di sopralluogo dell'Amministrazione Comunale per il controllo della metratura

DOS DELLA PETURINA	€. 217,00
CORNA BLACCA	€. 271,00
DOSSO COSTA MARTINA	€. 455,00
TRE CHIAVI	€. 113,50
DOSSO DEL TATO 1	€. 185,00
DOSSO DEL TATO 2	€. 82,00

Importo a base d'asta complessivo pari ad €. 1.323,50

Il canone di locazione sarà soggetto dall'anno successivo all'adeguamento all'indice Istat al 31 dicembre di ogni anno nella misura del 100%.

ART. 6 – DURATA DELLA LOCAZIONE

La locazione avrà la durata di nove anni, con esclusione di ogni proroga. La cessazione del contratto avverrà senza necessità di disdetta. Alla scadenza del contratto i posti caccia verranno restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà per giustificati motivi d'interesse pubblico di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi da inviare con lettera raccomandata. (si intende per interesse pubblico a titolo esemplificativo: la necessità di locare, alienare o utilizzare il terreno nei cui mappali risulti compreso il posto caccia.).

In caso di recesso il conduttore non avrà diritto a nessun compenso o indennizzo.

ART. 7 – SEDE DELL'ASTA PUBBLICA – OFFERTA MINIMA

L'asta pubblica si terrà in Collio V.T. nell'Ufficio Segreteria

L'ordine di chiamata dei posti caccia verrà sottoposto a sorteggio.

L'offerta minima in aumento è fissata, per ogni posto caccia nella misura di €. 5,00 (cinque/00).

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di deposito cauzionale ogni aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di locazione, dovrà versare una somma pari ad un'annualità del canone di locazione aggiudicato, da restituirsi alla scadenza del contratto. La somma dovrà essere depositata, all'atto della firma del contratto, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Collio- Cassa Padana Agenzia di Bovegno IBAN IT 02 1 08340 5414000000001604.

ART. 9 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovrà essere versato da ogni aggiudicatario in un'unica rata scadente il 30 settembre di ogni anno sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

In caso di mancato pagamento del canone di locazione il Comune di Collio provvederà all'incameramento del deposito cauzionale depositato ed alla immediata rescissione del contratto.

La locazione si intende fatta a rischio del conduttore che è obbligato a pagare l'intero canone di locazione senza diritto a riduzione anche nel caso in cui il posto caccia subisca danni naturali, accidentali o a causa di terzi.

ART. 10 – REVOCA/RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel periodo di durata della locazione venissero emanate leggi nazionali e/o regionali tali da proibire o limitare sensibilmente l'esercizio venatorio da capanno fisso. L'Amministrazione comunale, a richiesta del conduttore, potrà rescindere il contratto di locazione. In tal caso verrà restituito il deposito cauzionale.

La locazione sarà altresì revocata, senza indennizzo o risarcimento danni al conduttore, qualora il capanno venisse dichiarato, per qualsiasi motivo, non idoneo all'esercizio venatorio.

Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto, per motivate ragioni che rendano impossibile esercitare l'attività venatoria, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di decesso del conduttore, avrà diritto al subentro del contratto: un parente di primo grado o un familiare convivente o persona di fiducia dei famigliari del conduttore, in possesso dei titoli necessari per l'esercizio della caccia da capanno. Tale diritto dovrà essere esercitato entro 45 giorni dalla data del decesso del conduttore.

ART. 11 – MANUTENZIONE / MIGLIORIE DEL POSTO CACCIA

Gli aggiudicatari dei posti caccia sono obbligati, a loro cura e spese, ad eseguire tutte le necessarie migliorie e manutenzioni ordinarie per garantire la conservazione del posto di caccia, delle attrezzature e degli eventuali manufatti che ne costituiscono il complesso.

Le migliorie e manutenzioni necessarie per il miglior godimento del posto caccia assegnato non potranno modificare la destinazione d'uso del bene e dovranno essere comunicate al Comune.

Ai sensi della normativa regionale sui boschi esistente, gli assegnatari del posto caccia potranno procedere al taglio della legna previo inoltre all'Ufficio Competente del Comune di Collio della richiesta di autorizzazione al taglio. L'istanza verrà trasmessa alla Comunità Montana che ne esprimerà il relativo parere.

Le riparazioni o manutenzioni straordinarie al posto caccia potranno essere eseguite con il consenso del Comune mediante titolo abilitativo (pratica edilizia) e nel rispetto delle norme vigenti del PRG.

La mutata destinazione del bene locato o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie e senza il consenso del Comune produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore oltre al diritto del Comune di applicare una sanzione pecuniaria e/o di pretendere dal conduttore il ripristino del posto caccia nello stato in cui questi l'ha ricevuto.

Periodicamente il conduttore, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà produrre idonea documentazione fotografica che attesti lo stato di manutenzione del posto caccia.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ispezionare o far ispezionare i posti caccia dei quali non si è acquisita la documentazione fotografica o la stessa non sia stata ritenuta idonea.

ART. 12 – RILASCIO DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE

Gli impianti e gli apprestamenti per la caccia installati e utilizzati dal conduttore per l'esercizio venatorio, al termine della locazione passano di diritto in proprietà al Comune. I posti caccia oggetto dell'asta si intendono completi di ogni apprestamento e l'aggiudicatario non può vantare nei confronti del Comune o del precedente conduttore attrezzature non presenti sul luogo al momento dell'asta. Si precisa che gli apprestamenti per la caccia si intendono costituiti da:

- capanno in legno o in muratura con rivestimenti in legno.
- eventuale custodia per gli uccelli, in legno o in muratura con rivestimento in legno.
- piante e coltivazioni verdi o secche esistenti sul terreno di pertinenza.

ART. 13 –IMPEGNI DEL CONDUTTORE

Per assicurare il mantenimento della destinazione del posto caccia, il conduttore si impegna a rinnovare annualmente l'autorizzazione delle Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso. Detta autorizzazione dovrà essere prodotta in copia al competente ufficio del Comune, pena la rescissione del contratto.

Il conduttore dovrà altresì annualmente, prima dell'inizio dell'attività venatoria, produrre all'ufficio comunale competente copia del versamento delle concessioni governative annuali pagate (licenza di caccia).

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

Collio lì 05.05.2015